

Civile Sent. Sez. L Num. 4232 Anno 2019

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

Data pubblicazione: 13/02/2019

SENTENZA

sul ricorso 2063-2016 proposto da:

FINEGIL EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio LEGALE TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, MARIO OTTONE CAMMARATA, GIACINTO FAVALLI;

2018

4274

- ricorrente -

contro

DI FRANCESCO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato

FRANCO SABATINI, rappresentata e difesa dagli avvocati
CHIARA SABATINI, ANGELICO ANTONIO VOLPE;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 843/2015 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 16/07/2015 R.G.N. 362/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto;

udito l'Avvocato PAOLO ZUCCHINALI;

udito l'Avvocato ANGELICO ANTONIO VOLPE.

FATTO

Con sentenza del 16 luglio 2015, resa a norma dell'art. 281sexies c.p.c., la Corte d'appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto da Finegil Editoriale (ora Gedi News Network) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato, per incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c., le dimissioni di Laura Di Francesco del 16 gennaio 2008, ricostituito gli effetti giuridici del rapporto di lavoro dalla data suddetta e condannato la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal deposito della domanda (2 febbraio 2011) al giorno di effettiva riammissione in servizio, detratta la somma di € 1.000,00 a titolo di *aliunde perceptum*, oltre accessori.

Preliminarmente chiarite la configurabilità dell'annullamento dell'atto di dimissioni per incapacità naturale e la modulazione del relativo onere probatorio, la Corte territoriale ribadiva, in esito allo scrutinio delle risultanze della c.t.u. medico-legale esperita sulla base della documentazione clinica acquisita anche alla luce delle prove orali assunte, la condizione di "disturbo delirante paranoideo in fase di scompenso" della lavoratrice al momento delle dimissioni.

Essa riteneva quindi l'insorgenza del diritto risarcitorio, non già al momento delle dimissioni annullate, ma del pagamento delle retribuzioni e la sua attribuzione, in considerazione della natura sinallagmatica del contratto di lavoro (di maturazione della retribuzione in corrispondenza della prestazione lavorativa), alla data di pronuncia della sentenza: e pertanto, in applicazione del principio secondo cui la durata del processo non debba nuocere alla parte vittoriosa, al momento di introduzione della domanda.

Infine, la Corte aquilana escludeva la ripetizione dalla società datrice, siccome indebito, delle somme erogate alla lavoratrice a titolo di competenze di fine rapporto. E ciò per l'insorgenza del diritto alla ripresa del lavoro, interrotto, con la pronuncia di annullamento delle dimissioni, ai sensi dell'art. 428 c.c.: diversamente dall'ipotesi di licenziamento illegittimo annullato con sentenza reintegratoria, ricostitutiva *de iure* del rapporto di lavoro e pertanto della sua

RG 2063/2016

continuità mai interrotta, con il venir meno del presupposto giustificante il mantenimento delle somme corrisposte a tale titolo, da restituire.

Con atto notificato il 15 (19) gennaio 2016, la società datrice ricorreva per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui la lavoratrice resisteva con controricorso.

La discussione della causa, fissata per l'udienza del 12 giugno 2018, era rinviata per impedimento del relatore, all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per l'acritica recezione, pure *per relationem* sostanziale alla sentenza del Tribunale, delle risultanze della C.t.u. medico-legale, senza considerazione delle reiterate richieste di chiarimenti della società.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, quale, nella valutazione delle risultanze istruttorie, la condizione di calma e tranquillità della lavoratrice al momento delle dimissioni e della consapevolezza dell'atto, riferita dai testi.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c., per l'erronea applicazione dell'onere probatorio sulla ricorrenza dello stato di incapacità naturale al momento delle dimissioni della lavoratrice, in difetto di una sua rigorosa prova, non offerta dalla predetta, essendone stata anche ritenuta la presunzione *iuris tantum*, comportante la sostanziale inversione dell'onere, nel periodo intermedio tra il momento delle dimissioni e quello successivo al recesso dal rapporto di lavoro.
4. Con il quarto, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per l'erroneo assunto dell'individuazione dal giudice d'appello della decorrenza del risarcimento del danno, secondo il tribunale, dalla data della sentenza anziché della domanda.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per insufficiente motivazione del rigetto dell'eccezione riconvenzionale della società datrice di indebito trattenimento dalla lavoratrice, una volta

RG 2063/2016

annullate le dimissioni, del T.f.r. corrispostole, che, *"a nostro parere ... avrebbe dovuto necessariamente essere restituito"*.

6. I primi due motivi e il quarto, tutti relativi ad omesso esame dei fatti suindicati, possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

6.1. Essi sono inammissibili.

6.2. Innanzi tutto, ricorre l'ipotesi di cd. "doppia conforme", prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile *ratione temporis*, in difetto di indicazione dalla parte ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, con dimostrazione della loro diversità (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774).

6.3. Né è stata poi dedotta la sussistenza di un fatto storico principale o secondario, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e di carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia), tanto meno allegato secondo il protocollo deduttivo del "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498): con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell'accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

6.4. In più specifico riferimento ai primi due motivi, non si tratta certamente di un omesso esame di fatti (recezione acritica delle risultanze della C.t.u. medico-legale; valutazione di risultanze istruttorie relative alla condizione di tranquilla consapevolezza della lavoratrice al momento delle dimissioni), quanto piuttosto

RG 2063/2016

di una contestazione della valutazione probatoria e dell'accertamento di fatto della Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità, qualora sorretti da un'adeguata argomentazione (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto meno alla luce del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, è più che congruo il percorso argomentativo svolto dalla Corte territoriale in riferimento ad ogni motivo censurato (dal primo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza, per il primo; al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza, per il secondo).

6.5. In ordine quindi al quarto motivo, la ricorrente è priva di alcun concreto interesse alla doglianza di fraintendimento (e di erronea affermazione) dal giudice d'appello della decorrenza del risarcimento del danno, secondo il primo giudice, dalla data della sentenza anziché della domanda.

In esito al ragionamento svolto in diritto (al quarto capoverso di pg. 6 della sentenza) dalla Corte territoriale, infatti, la decorrenza delle conseguenze risarcitorie è stata comunque confermata dalla data della domanda. E ciò in corretta applicazione dei principi di diritto regolanti la decorrenza degli effetti della sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c. dal momento della domanda giudiziaria, secondo il principio generale per cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice (Cass. 14 aprile 2010, n. 8886).

7. Anche il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c. per erronea applicazione dell'onere probatorio sulla ricorrenza dello stato di incapacità naturale al momento delle dimissioni della lavoratrice, è inammissibile.

7.1. Non sussiste la violazione di legge denunciata, in assenza dei requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio

RG 2063/2016

2006, n. 12984). Anzi, la Corte territoriale ha esattamente applicato (per le ragioni esposte ai primi periodo e capoverso di pg. 3 della sentenza) i principi regolanti la materia, secondo cui, ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (in particolare: dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere (Cass. 18 marzo 2008, n. 7292; Cass. 1 settembre 2011, n. 17977).

Né essa ha alterato la ripartizione dell'onere probatorio, correttamente posto a carico (come argomentato agli ultimi tre capoversi di pg. 3 della sentenza) della parte deducente l'annullabilità (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2500) e ritenuto assolto anche attraverso l'utilizzazione del criterio presuntivo per il periodo intermedio tra due prossimi nel tempo, nei quali sia stata accertata la totale incapacità di un soggetto (Cass. 9 agosto 2011, n. 17130; Cass. 4 marzo 2016, n. 4316).

7.2. In realtà, anche con questo motivo oggetto di contestazione è stata la valutazione probatoria congruamente giustificata (dal primo capoverso di pg. 4 all'ultimo di pg. 5 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità, per la riserva al giudice di merito della valutazione di gravità della diminuzione di tali capacità, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata: dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 1 settembre 2011, n. 17977).

8. Infine, il quinto motivo, relativo ad omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per insufficiente motivazione del rigetto dell'eccezione riconvenzionale della società datrice di indebito trattenimento dalla lavoratrice, è parimenti inammissibile.

8.1. Premessa l'indeducibilità del vizio motivo alla luce del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il motivo è anche generico, per omessa

RG 2063/2016

confutazione dell'argomentazione giustificante la mancata ripetibilità del T.f.r. corrisposto alla lavoratrice (per le ragioni esposte all'ultimo capoverso di pg. 6 e al primo di pg. 7 della sentenza): in violazione del requisito di specificità prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l'illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

9. Dalle superiori argomentazioni discende l'inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018

Il consigliere est.



Il Presidente